



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE (PEC) CON CONTESTUALE IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER N. 19 SOCIETÀ DI PERSONE - ART. 16 D.L. 29 NOVEMBRE 2008 N. 185

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTO l'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990 che stabilisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VISTA la legge n. 69 del 18/06/2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo Camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTO l'art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale..." (già indirizzo di posta elettronica certificata o PEC);

VISTO l'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, così come modificato dall'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, che prevede **l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC)** nel Registro delle Imprese ha fissato il termine del 1° ottobre 2020 per quelle già iscritte;

CONSIDERATO che l'articolo 16, comma 6 bis del D.L. n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009) dispone che alle società che non comunicano il proprio domicilio digitale debba essere **applicata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata** e che, contestualmente all'irrogazione della sanzione, sia assegnato d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camera di Commercio ai sensi dell'art. 8, comma 96 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580;

VISTO il **Regolamento Camerale** per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali approvato con **Deliberazione del Consiglio n. 14 del 21.11.2022**;

VISTA la comunicazione di **avvio del procedimento** di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale con contestuale applicazione della sanzione amministrativa approvata con **Determinazione del Conservatore n. 23 del 02/05/2024, pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Sassari nella sezione dell'Albo Camerale online dal 02/05/2024 al 15/06/2024** e nella sezione dedicata al Registro delle Imprese;



CONSIDERATO

che, essendo scaduto in data **15/06/2024 (scadenza del 45° giorno dalla pubblicazione)** il termine entro il quale le società avrebbero dovuto comunicare il proprio domicilio digitale.

DETERMINA

1. di **assegnare** d'ufficio il domicilio digitale alle Società inadempienti destinatarie della comunicazione di avvio del procedimento (**Determinazione del Conservatore n. 23 del 02/05/2024**) riportate in calce alla presente determinazione di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. di **iscrivere** d'ufficio nel Registro delle Imprese i domicili digitali assegnati ai sensi dell'art. 37 D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, utilizzando la procedura massiva messa a disposizione da InfoCamere con **contestuale emissione** del verbale di accertamento della relativa sanzione amministrativa, **la cui notifica è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio e inserito nel cassetto digitale di ogni impresa**;
3. di **archiviare automaticamente** il procedimento nei confronti delle società la cui posizione risulta regolarizzata e di quelle società che provvederanno nelle more dell'esecuzione del presente provvedimento a richiedere, su domanda, l'iscrizione del proprio domicilio digitale;
4. di **pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Sassari nella sezione dell'Albo Camerale online ai fini della pubblicità legale e nella sezione "Registro delle Imprese" dedicata al domicilio digitale;
5. di **considerare, la pubblicazione fino al 25/06/2024 (8 giorni)** di questo provvedimento nel sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione Albo Camerale online, quale notifica alle società coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'art. 21-bis della Legge 241/1990.

INFORMA

che contro questo provvedimento, a norma dell'art. 37 del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, gli interessati possono ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Sassari entro 8 giorni dalla comunicazione della medesima ai sensi dell'art. 2189 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 8 comma secondo della L. 241/1990 si informa che:

- il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro delle imprese.
- il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla comunicazione di avvio.
- Lo sportello del Registro Imprese resta a disposizione degli interessati per ulteriori informazioni presso la sede camerale in Sassari Via Roma, 74 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 ed il mercoledì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00 previo appuntamento tramite la piattaforma di prenotazione online al seguente indirizzo: <https://wrbs.ss.camcom.it/>

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Dr.ssa Franca Tiloca

**PUBBLICATO ALL'ALBO CAMERALE
DAL 17/06/2024 AL 25/06/2024**



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità e base giuridica del trattamento: I trattamenti di dati personali, effettuati dalla Camera di Commercio quale Titolare del trattamento, per la gestione del presente procedimento, sono svolti in esecuzione di obblighi di legge assegnati dalla vigente legislazione alla Camera di Commercio stessa (art.6, par. 1, lett. c) GDPR - art. 37 D.L. n. 76/2020). L'informativa è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo al seguente link: <https://www.ss.camcom.it/wp-content/uploads/2022/11/Informativa-Privacy-Procedure-dUfficio.pdf>

ELENCO

200890	02736140902	S.O.S. DI SALVATORE PINNA & C. S.N.C.
179405	02485450908	A.Z. AUTOTRASPORTI DI ZIRATTU ANTONIO E C. S.A.S.
166519	02332340906	TINO OGGIANO AUTOTRASPORTI & C. S.N.C.
160872	02260660903	MALESA & TRUDDA S.N.C. DI TRUDDA DARIO & C.
159005	02234860902	FRIGO TRASPORTI GALLURA S.A.S. DI GIORGIO DEMURO
140832	02000410908	FALEGNAMERIA E ARREDAMENTI DI PUGGIONI MATTEO E ANGELA S.N.C.
139897	01987580907	CASTEL TRASPORTI S.A.S. DI CONIGLIARO MANUELA & C.
139656	01981140906	P. & P. AUTOTRASPORTI DI PIRINA PIERANGELO & C. S.N.C.
138565	01965610908	NICOLA'S TRASPORT S.N.C. DI VARGIU TEODORA E C.
132560	01884090901	AUTOTRASPORTI F.LLI S.A.S. DI SEDDAIU SALVATORE & C.
109840	01683440901	SERRA CARNI S.N.C. DI GAVINO MARCO SERRA & C. COMMERCIO INGROSSO CARNI E AUTOTRASPORTI
99214	01494450909	MULAS BAINGIO S.N.C. DI MULAS SALVATORE E MULAS GIUSEPINO
98438	01493040909	R.S.R. AUTOTRASPORTI S.N.C. DI RUSSU TONELLO & C.
84700	01227500905	SALVUCCI TRANSPORT – DISTRIBUZIONE GIORNALI DI SALVUCCI WALTER & C. S.N.C.
79304	01147460909	MARIO POZZATI & C. S.N.C.
72571	00918890906	NORD BIBITE DI USAI GIUSEPPE E ANTONIO S.N.C.
63844	00865370902	EMMEFFE DI FASCINA GIANCARLO S.A.S.
58774	00251560900	LEONARDO MURA S.N.C. DI MURA GIOVANNI ENRICO E C.
57480	00168530905	RAG. RAIMONDO SANNA S.A.S. DI SANNA SIMONA

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Dr.ssa Franca Tiloca